

# COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

COD. ENTE 10353

**DELIBERAZIONE n. 26 del 29/04/2015**

**ORIGINALE**

**Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale**

**Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica**

**OGGETTO: PROPOSTA DI VARIAZIONE DELL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO "TARI" (TASSA SUI RIFIUTI).**

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di aprile, con inizio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ALGHISI SAMUELE	X		GOTTANI ROBERTO		X
BISSOLOTTI ANNAMARIA	X		LORENZI DAVID		X
BONINSEGNA MASSIMO	X		MIGLIORATI GIUSEPPE	X	
CASARO FERRUCCIO	X		OLIVETTI MARCO	X	
CAVALLINI CRISTINA	X		PAZZINI MARA	X	
COLUCCI GLORIA	X		UNGARO LUIGI	X	
FORNARI MARICA	X		VIVIANI PIERFAUSTO	X	
GAMBA ALBERTO	X		ZUCCHI ALBERTO	X	
GOGNA CLAUDIO	X				

Presenti 15

Assenti 2

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GERARDINA NIGRO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al numero 9 dell'ordine del giorno.

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni: CARLOTTI NERINA MARIA TERESA, PRETI GIANDOMENICO, TOMASONI OMAR, MASINI PAOLA, BOSIO FABRIZIO.

Il Sindaco/Presidente del Consiglio legge l'oggetto del 9° punto iscritto all'ordine del giorno.

Il Vice-Sindaco Carlotti informa che si rende necessario intervenire sul regolamento per l'applicazione della TARI, in quanto è stato modificato il sistema di raccolta, con il passaggio dal sistema a cassonetto alla raccolta domiciliare porta a porta. Ciò comporta la revisione delle riduzioni di cui all'art. 19, comma 4 del regolamento, basate sulla distanza delle utenze dal cassonetto.

Le modifiche sono state discusse e condivise in Commissione Consiliare e riguardano le zone rurali e periferiche, dove il servizio non viene svolto con la stessa frequenza delle utenze urbane, si propone pertanto di applicare una riduzione pari al 50% della parte variabile della tariffa, che va a sostituire l'agevolazione precedentemente prevista dall'art. 19, comma 4 sopra citato.

Osserva che, per effetto della diversa attribuzione in percentuale della quota fissa e di quella variabile, la parte fissa è maggiore rispetto al passato, con un riequilibrio della composizione della tariffa. Ciò avrebbe comportato, però, un aumento della tariffa stessa per le abitazioni sfitte per le quali siano state mantenute le utenze, in quanto per esse era prevista l'esenzione totale dal pagamento della parte variabile, con la corresponsione della sola quota fissa. Quindi è stata inserita un'ulteriore riduzione del 10% sulla parte fissa. Tali riduzioni si applicano anche in caso di abitazioni di anziani trasferiti in Casa di Riposo, che abbiano mantenuto le utenze.

Per fruire di queste ultime agevolazioni, è necessario presentare apposita dichiarazione, debitamente comprovata, come avveniva in precedenza, mentre l'individuazione delle zone rurali e periferiche cui applicare la riduzione pari al 50% della parte variabile, verrà effettuata in collaborazione con il gestore del servizio, essendo legata alla frequenza della raccolta.

Il Consigliere Comunale Casaro chiede se la modifica esposta e, quindi, le nuove agevolazioni dalla stessa introdotte, vadano a sostituire anche le agevolazioni previste in altri articoli del regolamento;

L'Assessore Carlotti precisa che tutti gli altri articoli rimangono invariati, comprese le eventuali altre agevolazioni ivi previste. E' solo l'art. 19, comma 4 ad essere rivisto con le modifiche descritte;

Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione audio della seduta depositata agli atti della Segreteria.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto l'art. 1**, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto che** l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

**Preso atto che,**

- con delibera C.C. n. 25 del 14/04/2014, si è provveduto all'approvazione del nuovo regolamento IMU, per adeguarlo alle nuove disposizioni normative;
- con delibera C.C. n. 35 del 21/05/2014, si è provveduto all'approvazione del nuovo regolamento TASI;
- con propria deliberazione n. 41 del 24/07/2014 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e applicazione del tributo denominato "TASSA SUI RIFIUTI" in sigla "TARI";

Visti i commi dal 641 al 668, 682, 686 e s.s. dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto, in particolare, il comma 682, art. 1, della Legge di stabilità sopra richiamata, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) I criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- 3) La disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Preso atto che, a far data del 02/01/2015, è stato attivato in tutto il territorio comunale il cosiddetto sistema di raccolta "porta a porta", in sostituzione del precedente sistema (a cassonetti) che prevedeva punti di raccolta dei rifiuti dislocati nel territorio comunale, senza, tuttavia, coprirne l'intera superficie;

Considerato che, a seguito del cambiamento di cui sopra:

- 1) non si rende più applicabile la riduzione del 65% della tariffa, di cui al comma 4 dell'art. 19, agli utenti la cui abitazione dista oltre 500 mt. dal più vicino punto di raccolta;
- 2) alcune utenze vengono servite in misura minore rispetto alle altre, in termini di una minore frequenza della raccolta, a causa della loro ubicazione estremamente periferica;
- 3) si è provveduto ad una ricognizione delle suddette utenze nell'ambito del territorio comunale;

Ritenuto opportuno, pertanto, introdurre e applicare una nuova riduzione che tenga conto del disagio delle utenze di cui al punto 3 del paragrafo precedente;

Visti:

- il comma 657 dell'art. 1 della sopra richiamata Legge 147/2013, che recita "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata di fatto servita.";
- il comma 659 dell'art. 1 della medesima Legge, che recita "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

VISTA la delibera della G.C. n. 37 del 29/04/2015, con la quale:

- ai sensi dell'art. 21, comma 4 del Regolamento TARI vengono motivatamente differite le scadenze di pagamento della prima rata TARI al 16/05/2015 e della seconda rata TARI al 16/11/2015;
- si stabilisce di non applicare sanzioni ai versamenti della prima rata effettuati dopo il 16 Maggio e non oltre il 30 Maggio stesso, a motivo dei ritardi che si potrebbero verificare nella consegna degli avvisi bonari della prima rata;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2014, n. 301, con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 è differito al 31/03/2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015, con cui è stato ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 al 31/05/2015;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Sentiti gli interventi dei presenti, come riassunti in premessa. Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione audio della seduta, depositata agli atti della Segreteria;

Richiamati:

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

Presenti in aula n. 15, assenti n. 2 (Gottani e Lorenzi) componenti del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge;

Tutto ciò premesso;

### DELIBERA

- 1) Di approvare la variazione del comma 4 dell'art. 19 del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo denominato "Tassa sui Rifiuti" - approvato con delibera C.C. n. 41 del 24/07/2014 - come riportata nell'allegato 1 alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di prendere atto che il predetto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2015;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli unanimi,

### DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4 del TUEL).

**Proposta di Delibera del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: PROPOSTA DI VARIAZIONE DELL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO "TARI" (TASSA SUI RIFIUTI).**

**PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA**

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 24/04/2015



Il responsabile di area  
Dott. Rossano Marchibri

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 24/04/2015



Il responsabile di area  
Dott. Rossano Marchiori

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Dott. Samuele Alghisi



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Gerardina Nigro

*G. Nigro*

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 10/06/2015 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Gerardina Nigro

*G. Nigro*

---


**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Gerardina Nigro

---



COMUNE DI MANERBIO  
Provincia di Brescia

## Allegato delibera C.C. n. 26 del 29/04/2015

- Variazione art. 19 del regolamento per l'applicazione della TARI

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Gerardina Nigro



TESTO DA EMENDARE art. 19, comma 4

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura 35% della tariffa ordinaria in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri;

TESTO EMENDATO art. 19, comma 4

- a) Nelle zone rurali o periferiche in cui la raccolta dei rifiuti viene effettuata con una frequenza inferiore a quella con cui il servizio viene svolto nelle restanti parti del territorio comunale, si applica una riduzione pari al 50% della sola quota variabile. L'individuazione dei soggetti aventi titolo alla riduzione verrà effettuata in collaborazione con il Gestore del Servizio.
- b) Alle abitazioni tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo per le quali le utenze (luce, acqua, gas) risultino attive si applica una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa e una riduzione del 10% della parte fissa della tariffa.
- c) Le riduzioni di cui alla lettera "b" si applicano anche alle abitazioni dei soggetti trasferitisi in casa di riposo, purché non locate.
- d) Le condizioni per la fruizione delle riduzioni di cui alle lettere "b" e "c" devono essere oggetto di dichiarazione o comunicazione all'ufficio tributi e debitamente comprovate.